



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Atto del Presidente n. **157**

del 29/11/2019

Classificazione: 07-04-02 2019/8

Oggetto: COMUNE DI RAVENNA - STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA (PROGETTO PRELIMINARE) PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA "M. G. ZACCAGNINI" IN LOCALITÀ SAN MICHELE IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI (RUE) SECONDO IL PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 36 TER DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la nota ns prot. 20067 del 07.08.2019, con la quale il Comune di Ravenna ha comunicato l'attivazione del procedimento unico per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica (progetto preliminare) per la costruzione della nuova scuola dell'infanzia "M.G. Zaccagnini" in località S. Michele a Ravenna, in variante agli strumenti urbanistici (RUE) secondo il procedimento unico di cui all'art. 36 ter della L.R. 20/2000 e smi, con indizione della Conferenza di servizi decisoria ai sensi della L. 241/1990 in forma modificata asincrona.

VISTA la nostra nota di cui al PG 20821/2019 del 23.08.2019 con la quale è stata richiesta documentazione integrativa;

VISTA la successiva nota PG 2019/28404 del 28.11.2019, con la quale SAC-ARPAE di Ravenna ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria.

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

(...)

VISTA la L.R. n. 20 del 24.03.2000 e s.m.i. che all'art. 36-ter "Procedimento unico per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico" che prevede che:

1. *Al fine di assicurare la contestuale valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti dall'attuazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico e di pervenire alla celere approvazione e realizzazione delle stesse, il Comune, la Provincia e la Regione promuovono lo svolgimento del procedimento unico per l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche e delle opere di interesse pubblico di propria competenza. I medesimi Enti, su istanza dei soggetti proponenti, curano lo svolgimento del procedimento unico per le opere che risultino rispettivamente di rilievo comunale, provinciale o regionale, in ragione della dimensione territoriale degli interventi e degli effetti ambientali, urbanistici e infrastrutturali che gli stessi comportano. (...)*
2. *Il procedimento unico si compone delle seguenti fasi:*
 - a) *l'approvazione del progetto preliminare, disciplinata dall'articolo 36-sexies, la quale comporta la localizzazione dell'opera, ove non prevista dagli strumenti di pianificazione urbanistica, e la conseguente apposizione di vincolo preordinato all'esproprio, l'eventuale modifica degli strumenti di pianificazione territoriale, generali o settoriali, che presentino previsioni incompatibili con la realizzazione dell'opera, e comprende la procedura di verifica (screening) nei casi previsti dalla legge regionale n. 9 del 1999;*
 - b) *l'approvazione del progetto definitivo, disciplinata dall'articolo 36-septies, la quale comporta la dichiarazione di pubblica utilità, comprende la valutazione di impatto ambientale, nei casi previsti dalla legge regionale n. 9 del 1999, e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, parere o atto di assenso, comunque denominato, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera, producendone i relativi effetti anche ai fini edilizi.*
3. *Il procedimento unico si svolge in forma semplificata, nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 36-octies.*
4. *Il ricorso al procedimento unico è facoltativo, fatti salvi i seguenti casi nei quali il medesimo procedimento è obbligatorio:*
 - a) *per le opere e infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale, individuate dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali;*
 - b) *per le opere pubbliche che non siano conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e che siano soggette a valutazione di impatto ambientale.*
5. *Tutti gli oneri che derivino dall'attuazione degli adempimenti previsti dal procedimento unico sono a carico dell'amministrazione procedente per le proprie opere o del soggetto proponente e sono determinati forfettariamente dall'amministrazione procedente, in relazione al valore dell'opera, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale con apposita direttiva.*
6. *Per quanto non previsto dagli articoli da 36-quater a 36-octies trova applicazione la disciplina della conferenza di servizi prevista dalla legge n. 241 del 1990.*

VISTA la L.R. n. 20 del 24.03.2000 e s.m.i. che all'art. 36-sexies "Approvazione del progetto preliminare" che prevede che:

15. *Qualora il progetto dell'opera comporti variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, l'assenso dei rappresentanti degli enti titolari degli strumenti predetti è subordinato alla preventiva pronuncia dei rispettivi organi consiliari, ovvero è soggetto, a pena di decadenza, a ratifica da parte dei medesimi organi entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi.*
16. *Nei quindici giorni successivi alla conclusione positiva della conferenza di servizi, ai sensi del comma 13, ovvero successivi alla ratifica da parte degli organi consiliari, nei casi di cui al comma 15, il progetto preliminare è approvato con atto dell'amministrazione procedente. L'atto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n. 276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTA la deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCIP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT), così come previsto dalla L.R. 20/2000;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31.10.2016 avente ad oggetto *"Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;

VISTA la Delibera C.P. n. 12 del 6/3/2019 ad oggetto: "D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Adozione";

VISTA la Delibera C.P. n. 13 del 6/3/2019 ad oggetto: "D.U.P. Documento Unico DI Programmazione e Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 – Approvazione”;

VISTO il proprio Atto n. 45 del 26/03/2019 ad oggetto: " Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 2019-2021- esercizio 2019 –Approvazione"

VISTA la Relazione del Servizio Programmazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale **si propone**

1. DI NON FORMULARE riserve, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000 e s.m. e i., in ordine alla variante alla strumentazione urbanistica comunale proposta con il progetto di fattibilità tecnica economica (progetto preliminare) per la costruzione della nuova scuola dell'infanzia "M.G. Zaccagnini" in località S. Michele a Ravenna, in variante agli strumenti urbanistici (RUE) secondo il procedimento unico di cui all'art. 36 ter della L.R. 20/2000 e smi.
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del progetto di fattibilità tecnica economica (progetto preliminare) per la costruzione della nuova scuola dell'infanzia "M.G. Zaccagnini" in località S. Michele a Ravenna, in variante agli strumenti urbanistici (RUE) secondo il procedimento unico di cui all'art. 36 ter della L.R. 20/2000 e smi alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota ns PG 2019/28404 del 28.11.2019 e riportate al punto b) del "Constatato" della presente relazione.
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del "Constatato" della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione al Comune di Ravenna dell'atto del Presidente relativo al procedimento in oggetto.
6. DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in vista della scadenza dei termini previsti, relativi al finanziamento (mutui BEI) con cui verrà realizzata la scuola stessa

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale, contenute nell'Allegato A);

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Programmazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Valeria Biggio, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 922102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017";

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

D I S P O N E

1. DI NON FORMULARE riserve, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000 e s.m. e i., in ordine alla variante alla strumentazione urbanistica comunale proposta con il progetto di fattibilità tecnica economica (progetto preliminare) per la costruzione della nuova scuola dell'infanzia "M.G. Zaccagnini" in località S. Michele a Ravenna, in variante agli strumenti urbanistici (RUE) secondo il procedimento unico di cui all'art. 36 ter della L.R. 20/2000 e smi.;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del progetto di fattibilità tecnica economica (progetto preliminare) per la costruzione della nuova scuola dell'infanzia "M.G. Zaccagnini" in località S. Michele a Ravenna, in variante agli strumenti urbanistici (RUE) secondo il procedimento unico di cui all'art. 36 ter della L.R. 20/2000 e smi alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota ns PG 2019/28404 del 28.11.2019 e riportate al punto b) del "Constatato" della relazione di cui all'allegato A) del presente Atto;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del "Constatato" della relazione di cui all'allegato A) del presente Atto;
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione al Comune di Ravenna dell'atto del Presidente relativo al procedimento in oggetto;
6. DI DARE ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 74/2019, tenuto conto della sospensione dei termini conseguente a richiesta di integrazione;

A T T E S T A

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. 2019-2021 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

D I C H I A R A

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in vista della scadenza dei termini previsti, relativi al finanziamento (mutui BEI) con cui verrà realizzata la scuola stessa.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

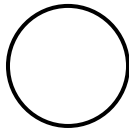
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE

COMUNE DI RAVENNA

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA (PROGETTO PRELIMINARE)
PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA
"M. G. ZACCAGNINI" IN LOCALITA' SAN MICHELE IN VARIANTE AGLI
STRUMENTI URBANISTICI (RUE) SECONDO IL PROCEDIMENTO UNICO DI CUI
ALL'ART. 36 TER DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I.
ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I
ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I
ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I

pol

IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

(...)

VISTA la L.R. n. 20 del 24.03.2000 e s.m.i. che all'art. 36-ter "Procedimento unico per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico" che prevede che:

- 1. Al fine di assicurare la contestuale valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti dall'attuazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico e di pervenire alla celere approvazione e realizzazione delle stesse, il Comune, la Provincia e la Regione promuovono lo svolgimento del procedimento unico per l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche e delle opere di interesse pubblico di propria competenza. I medesimi Enti, su istanza dei soggetti proponenti, curano lo svolgimento del procedimento unico per le opere che risultino rispettivamente di rilievo comunale, provinciale o regionale, in ragione della dimensione territoriale degli interventi e degli effetti ambientali, urbanistici e infrastrutturali che gli stessi comportano. (...)*
- 2. Il procedimento unico si compone delle seguenti fasi:*
 - a) l'approvazione del progetto preliminare, disciplinata dall'articolo 36-sexies, la quale comporta la localizzazione dell'opera, ove non prevista dagli strumenti di pianificazione urbanistica, e la conseguente apposizione di vincolo preordinato all'esproprio, l'eventuale modifica degli strumenti di pianificazione territoriale, generali o settoriali, che presentino previsioni incompatibili con la realizzazione dell'opera, e comprende la procedura di verifica (screening) nei casi previsti dalla legge regionale n. 9 del 1999;*
 - b) l'approvazione del progetto definitivo, disciplinata dall'articolo 36-septies, la quale comporta la dichiarazione di pubblica utilità, comprende la valutazione di impatto ambientale, nei casi previsti dalla legge regionale n. 9 del 1999, e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, parere o atto di assenso, comunque denominato, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera, producendone i relativi effetti anche ai fini edilizi.*
- 3. Il procedimento unico si svolge in forma semplificata, nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 36-octies.*
- 4. Il ricorso al procedimento unico è facoltativo, fatti salvi i seguenti casi nei quali il medesimo procedimento è obbligatorio:*
 - a) per le opere e infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale, individuate dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali;*
 - b) per le opere pubbliche che non siano conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e che siano soggette a valutazione di impatto ambientale.*
- 5. Tutti gli oneri che derivino dall'attuazione degli adempimenti previsti dal procedimento unico sono a carico dell'amministrazione procedente per le proprie opere o del soggetto proponente e sono determinati forfettariamente dall'amministrazione procedente, in relazione al valore dell'opera, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale con apposita direttiva.*

6. Per quanto non previsto dagli articoli da 36-quater a 36-octies trova applicazione la disciplina della conferenza di servizi prevista dalla legge n. 241 del 1990.

VISTA la L.R. n. 20 del 24.03.2000 e s.m.i. che all'art. 36-sexies "Approvazione del progetto preliminare" che prevede che:

15. Qualora il progetto dell'opera comporti variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, l'assenso dei rappresentanti degli enti titolari degli strumenti predetti è subordinato alla preventiva pronuncia dei rispettivi organi consiliari, ovvero è soggetto, a pena di decadenza, a ratifica da parte dei medesimi organi entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi.
16. Nei quindici giorni successivi alla conclusione positiva della conferenza di servizi, ai sensi del comma 13, ovvero successivi alla ratifica da parte degli organi consiliari, nei casi di cui al comma 15, il progetto preliminare è approvato con atto dell'amministrazione procedente. L'atto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n.19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n. 276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTA la deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT), così come previsto dalla L.R. 20/2000;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 1795 del 31.10.2016 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015, sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

VISTA la nota ns prot. 20067 del 07.08.2019, con la quale il Comune di Ravenna ha comunicato l'attivazione del procedimento unico per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica (progetto preliminare) per la costruzione della nuova scuola dell'infanzia "M.G. Zaccagnini" in località S. Michele a Ravenna, in variante agli strumenti urbanistici (RUE) secondo il procedimento unico di cui all'art. 36 ter della L.R. 20/2000 e smi, con indizione della Conferenza di servizi decisoria ai sensi della L. 241/1990 in forma modificata asincrona.

VISTA la nostra nota di cui al PG 20821/2019 del 23.08.2019 con la quale è stata richiesta documentazione integrativa;

VISTE le successive note del Comune di Ravenna di cui ai nostri PG 21843/2019, 24195/2019 e 20/11/2019 con le quali è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta;

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 24576/2019 con la quale è stato comunicato che la variante in oggetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 60 giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni.

VISTA la successiva nota PG 2019/28404 del 28.11.2019, con la quale SAC-ARPAE di Ravenna ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria.

PREMESSO:

CHE il Comune di Ravenna è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2007 del 25 febbraio 2007;

CHE il Comune di Ravenna ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77035/133 del 28.07.2009 e successivamente, con delibera di C.C. n. 54946/88 è stata approvata la "Variante 2015 di adeguamento e semplificazione del RUE".

Con delibera C.C. n. 207602/128 del 13.12.2017 il Comune di Ravenna ha approvato la "Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE e conseguenti modifiche al POC e al piano di zonizzazione acustica".

CHE il Comune di Ravenna ha approvato con delibera di CC n. 182544/105 del 19.07.2018 il "2° Piano Operativo Comunale (POC) in variante al RUE e al Piano di Zonizzazione Acustica",

CONSTATATO:

La presente Variante RUE2 in Località San Michele nasce dalla necessità da parte dell'Amministrazione Comunale di individuare una nuova area destinata alla scuola dell'infanzia della località stessa, attualmente posta in un edificio vincolato ex pertinenza del "Collegio dei Nobili" situato sulla via Faentina Nord, che presenta problemi strutturali. Dopo diverse analisi effettuate nella località San Michele, l'unica area nelle disponibilità dell'amministrazione che potesse rispondere ai requisiti richiesti per un edificio scolastico è una porzione di area verde nella zona più ad est del centro abitato sulla via Pietro da Rimini

Attualmente tale area è classificata nello strumento urbanistico RUE come "Sistema delle dotazioni territoriali, Attrezzature e spazi pubblici, Verde pubblico, Verde di quartiere", pertanto si rende necessario trasformarla in area per "Sistema delle dotazioni territoriali, Attrezzature e spazi pubblici, Attrezzature pubbliche, Locali, Servizi educativi, scolastici e formativi".

L'edificio scolastico in progetto, che complessivamente avrà una superficie di circa 420 mq, ospiterà due sezioni di circa 60 mq, con relativi servizi igienici, un salone di circa 70 mq, un locale porzionamento, sala insegnanti, ripostiglio e relativi servizi igienici oltre ad una piccola centrale termica.

L'ubicazione dell'edificio all'interno del lotto e il posizionamento dei vari locali al suo interno permetteranno in caso di necessità di ampliare nel tempo l'edificio aggiungendo una o più sezioni sul lato est del parco, limitandone ulteriormente l'estensione.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un tratto di pista ciclabile compreso tra via Pietro da Rimini e via Melozzo da Forlì.

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Così come previsto dall'art. 51 della L.R. 15/2013 che ha modificato l'art. 19 della L.R. 20/2000, la relazione di Valsat, riporta al suo interno un apposito capitolo denominato "Verifica della conformità a vincoli e prescrizioni".

In riferimento alla conformità al PSC, lo specifico capitolo della relazione sopra indicato, evidenzia che:

"La Variante conferma gli obiettivi di sostenibilità afferenti a tutti i settori ambientali sensibili individuati del RUE vigente, non apportandovi alcuna modifica; la Variante al RUE vigente, apportando una modifica minimale ed essendo la scuola uno standard, non comporta incremento di carico urbanistico o di dimensionamento complessivo dello strumento urbanistico, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di PSC a cui il RUE deve concorrere e risulta pertanto coerente con gli obiettivi di sostenibilità del PSC."

Inoltre, relativamente alla verifica di conformità al vigente PTCP, la relazione evidenzia che l'area interessata dalla variante è tutelata ai sensi dell'art. 3.20 lett.c *"Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi"* che disciplina quanto segue:

2.(D) *Nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano è riportato l'insieme dei dossi e delle dune costiere che, avendo diversa funzione e/o rilevanza vengono graficamente distinti in:*

a) ...

c) Paleodossi di modesta rilevanza

d) ...

I dossi e i sistemi dunosi individuati nei punti a), b) e c) sono da intendersi sottoposti alle tutele ed agli indirizzi di cui ai successivi commi. L'individuazione cartografica dei dossi di cui al punto c) costituisce documentazione analitica di riferimento per i Comuni che, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale alle disposizioni di cui al presente Piano, dovranno verificarne la diversa rilevanza percettiva e/o storico-testimoniale attraverso adeguate analisi, al fine di stabilire su quali di tali elementi valgano le tutele di cui ai commi successivi.

....
4.(D) *Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenute dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma nuove previsioni urbanistiche comunali dovranno avere particolare attenzione ad orientare l'eventuale nuova edificazione in modo da preservare:*

- *da ulteriori significative impermeabilizzazioni del suolo, i tratti esterni al tessuto edificato esistente;*
- *l'assetto storico insediativo e tipologico degli abitati esistenti prevedendo le nuove edificazioni preferibilmente all'interno delle aree già insediate o in stretta contiguità con esse;*
- *l'assetto morfologico ed il microrilievo originario.*

...

In riscontro a quanto sopra riportato il Comune di Ravenna, ha evidenziato che:

"La Variante, non comporta trasformazioni tali da compromettere l'assetto storico antropico percettivo e paesaggistico del sito. L'edificio scolastico di nuova realizzazione occuperà soltanto un terzo della superficie complessiva del lotto che rimarrà area giochi verde della scuola. I manufatti edilizi dovranno sottostare alla disciplina del Piano stralcio dei Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione di vulnerabilità. La variante non prevede la realizzazione di impianti incompatibili".

Inoltre nella relazione di Valsat viene ulteriormente precisato che

"L'analisi svolta non ha evidenziato elementi di incompatibilità tra la proposta di variante e i "vincoli che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio" e le tutele volte alla sicurezza antropica ed la salvaguardia delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio comunale.

Relativamente alla tavola 4 del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) approvata con delibera di C.P. n. 10 del 27.02.2019 avente per oggetto "Approvazione della variante specifica al PTCP della Provincia di Ravenna, ai sensi dell'art. 27bis della L.R. 20/2000 e smi, in attuazione al P.,R.G.R. approvato con delibera dell'assemblea

legislativa n. 67 del 03.07.2016" si evidenzia che l'area non è idonea ad ospitare impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti. L'intervento in oggetto non prevede la localizzazione di tali impianti.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE

Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, con nota ns PG 2019/28404 del 28.11.2019 ha trasmesso il seguente referto istruttorio:

"Tenuto conto della Pratica di VALSAT - Studio di fattibilità tecnica economica (progetto preliminare) per la costruzione della nuova scuola dell'infanzia "M.G. Zaccagnini" in località San Michele - Ravenna, in variante agli strumenti urbanistici (RUE), secondo il procedimento unico di cui all'art. 36 ter L.R. 20/2000 e s.m.i., trasmessa dal Servizio Edilizia del Comune di Ravenna con nota ns PG 124279 del 07/08/2019.

Esaminata la documentazione relativa allo Studio di fattibilità tecnica economica (progetto preliminare) per la costruzione della nuova scuola dell'infanzia "M.G. Zaccagnini" in località San Michele - Ravenna, in variante agli strumenti urbanistici (RUE), secondo il procedimento unico di cui all'art. 36 ter L.R. 20/2000 e s.m.i.

SI TRASMETTE

in ottemperanza alla DGR Emilia Romagna n. 1795/2016, la Relazione Istruttoria per gli atti di vostra competenza.

INTRODUZIONE

- Il Servizio Edilizia del Comune di Ravenna con nota ns PG 124279 del 07/08/2019, ha trasmesso la documentazione relativa allo studio di fattibilità in oggetto.
- ARPAE-SAC, con nota ns PG 130405 del 22/08/2019, ha trasmesso contributo alla Conferenza di Servizi Decisoria convocata ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e s.m.i.
- Il Servizio Edilizia del Comune di Ravenna con nota Prot. n. 169282 del 06/09/2019 (ns PG 138228 del 06/09/2019) ha trasmesso la documentazione aggiornata relativa allo studio di fattibilità in oggetto.
- Il Servizio Edilizia del Comune di Ravenna con nota Prot. n. 191633 del 08/10/2019 (ns PG 156744 del 11/10/2019) ha trasmesso la documentazione aggiornata relativa allo studio di fattibilità in oggetto e i pareri espressi dagli enti competenti.
- Il Servizio Edilizia del Comune di Ravenna con nota Prot. n. 195858 del 14/10/2019 (ns PG 157638 del 14/10/2019) ha:
 - accertato che la variante è stata pubblicata per 60 giorni consecutivi dal 07/08/2019 al 05/10/2019 presso: l'Albo Pretorio del Comune di Ravenna, il sito Comune di Ravenna e il BUR n. 265.
 - comunicato che durante il suddetto periodo non sono pervenute osservazioni.
- Il Servizio Edilizia del Comune di Ravenna con nota Prot. n. 228307 del 28/11/2019 (ns PG 183344 del 28/11/2019), ha trasmesso i pareri espressi dagli enti competenti.
- Nell'ambito delle comunicazioni di cui sopra, sono stati trasmessi i pareri espressi dagli enti coinvolti nel procedimento. In particolare:
 - Comune di Ravenna – Area Pianificazione Territoriale. Parere Preventivo della CQAP n. 4 del 23/08/2019.
 - Comune di Ravenna – Servizio Strade. Parere del 30/09/2019.
 - AUSL della Romagna. Parere Prot. n. 211179 del 14/08/2019.
 - ARPAE-Servizio Territoriale. Parere del 27/11/2019.
 - HERA SpA. Parere Prot. n. 99415 del 21/10/2019.
 - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio. Parere Prot. n. 12793 del 27/09/2019.

- Consorzio di Bonifica della Romagna. Parere Prot. n. 28603/RA/12022/AV/oma del 09/10/2019.

DESCRIZIONE del Progetto di fattibilità e della variante in oggetto:

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova scuola per l'infanzia in località San Michele del comune di Ravenna.

Attualmente le due sezioni che compongono la scuola dell'infanzia "M.G. Zaccagnini" della frazione di San Michele a Ravenna, sono poste in un porzione di un edificio vincolato ex pertinenza del "Collegio dei Nobili" situato sulla via Faentina Nord, che presenta problemi strutturali.

Dal punto di vista tecnico-economico, le spese per l'adeguamento sismico, la riqualificazione edilizia, l'abbattimento delle barriere architettoniche e il recupero degli edifici non scolastici sono nettamente superiori ai costi per la costruzione di una nuova scuola materna a 2 sezioni. Tali interventi, inoltre, non risolverebbero alcune carenze insite nell'ubicazione dell'edificio stesso.

La costruzione di un nuovo edificio permetterebbe una progettazione dedicata a rispondere a tutte le esigenze e permetterebbe anche un abbattimento dei costi di gestione.

Da un'analisi effettuata nella località San Michele, un'area nelle disponibilità dell'Amministrazione Comunale che risponderebbe ai requisiti previsti per una scuola per l'infanzia, è situata nella zona più a est del centro abitato della frazione, a completamento della zona residenziale di via Pietro da Rimini, porzione dell'area individuata catastalmente al Fg. 120 sez. A mapp. 340.

L'edificio sarà in grado di ospitare due ampie sezioni, ciascuna di circa 60 mq, con servizi igienici interni per i piccoli utenti, un salone di circa 70 mq, un locale porzionamento, sala insegnanti, ripostiglio e relativi servizi igienici oltre ad una piccola centrale termica. Le sezioni e il salone avranno un'uscita diretta verso l'area cortilizia, mentre i locali porzionamento e centrale termica avranno un accesso laterale indipendente rispetto l'area giochi. L'ingresso dell'edificio affaccerà direttamente sul parcheggio esistente.

L'ubicazione dell'edificio all'interno del lotto e il posizionamento dei vari locali al suo interno permetterà in caso di necessità di ampliare nel tempo l'edificio aggiungendo una o più sezioni sul lato est del parco, limitandone ulteriormente l'estensione.

- *Tale area è attualmente classificata nello strumento urbanistico RUE come "Sistema delle dotazioni territoriali, Attrezzature e spazi pubblici, Verde pubblico, Verde di quartiere", pertanto dovrà essere effettuata una variante allo strumento urbanistico per trasformarla in area per "Sistema delle dotazioni territoriali, Attrezzature e spazi pubblici, Attrezzature pubbliche, Locali, Servizi educativi, scolastici e formativi".*

La variante RUE 2 San Michele consiste in una modifica cartografica di una porzione di area attualmente destinata a verde pubblico posta nella zona ad est del centro abitato di San Michele in via Pietro da Rimini, dovuta alla necessità di ricollocare la scuola dell'infanzia della località stessa.

- *Tale area è attualmente classificata nel Piano di classificazione acustica del Comune di Ravenna in classe III stato di fatto. La DGR 2053/2001 prevede per le aree scolastiche una attribuzione di classe I "Aree particolarmente protette"; pertanto dovrà essere effettuata anche una variante al Piano di classificazione acustica del Comune di Ravenna.*

CRITICITÀ presenti per il Progetto Urbanistico in oggetto:

Dall'analisi degli elaborati su vincoli e prescrizioni del RUE emerge quanto segue:

- *Paleodossi di modesta rilevanza da sottoporre alla direttiva di cui al comma 4 e alle prescrizioni di cui al comma 8 e 8bis dell'art. 3.20 del vigente PTCP - art. 3.20c;*
- *Rischio idrogeologico P2 - Aree di potenziale allagamento - art. 6;*

pd

- Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
- Piani stralcio Bacino Fiumi Romagnoli - Tirante idrico di riferimento fino a 50 cm.

Altro elemento di criticità è rappresentato dal passaggio di classificazione acustica dell'area da classe III a classe I, non solo in riferimento ai limiti acustici, ma anche allo stato acustico delle aree circostanti in cui si inserirà la nuova scuola (prossimità di infrastrutture viaria e ferroviaria, parcheggi, sorgenti fisse di rumore).

ANALISI per la sostenibilità della previsione:

Nel rispetto del principio di non duplicazione, sancito dal c. 3 dell'art. 5 della L.R. 20/2000, "la Valsat ha ad oggetto le prescrizioni del piano e le direttive per l'attuazione dello stesso, recependo gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani di cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni." per la variante in oggetto si fa quindi riferimento e rimando agli esiti della valutazione della precedente variante al RUE di adeguamento e semplificazione, approvata con Del C.C. N. 54946/88 del 14/04/2016, elaborato RUE 8.1, per la definizione del quadro conoscitivo e l'analisi del contesto ambientale di riferimento, che, considerato il breve lasso di tempo intercorso dall'approvazione della stessa, non sono mutati, come pure si considerano confermate tutte le valutazioni sugli effetti ambientali della precedente variante su cui la presente non apporta modifiche.

Vengono invece approfondite la verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni e la valutazione degli effetti ambientali della variante in merito alle modifiche apportate alla cartografia del piano su aree soggette a tutela paesaggistica ed ambientale.

La Variante, non comporta trasformazioni tali da compromettere l'assetto storico antropico percettivo e paesaggistico del sito.

L'edificio scolastico di nuova realizzazione occuperà soltanto un terzo della superficie complessiva del lotto che rimarrà area giochi verde della scuola.

I manufatti edilizi dovranno sottostare alla disciplina del Piano stralcio dei Bacini Romagnoli e comporterà l'adozione di misure di protezione dall'evento e/o di riduzione di vulnerabilità.

La variante non prevede la realizzazione di impianti incolpatili.

L'edificio sarà ad un piano con struttura in legno realizzato secondo criteri di ecosostenibilità e tecnologie innovative e con una tipologia edilizia che si integra nel contesto abitativo esistente in cui si inserisce.

Per la nuova scuola si stimano 10 Abitanti Equivalenti, che comportano un impatto ridotto sulle reti e gli impianti di trattamento reflui.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra via Pietro da Rimini e via Melozzo da Forlì.

Al fine di rendere compatibile l'intervento dal punto di vista acustico, sono previste soluzioni progettuali di mitigazione acustica (localizzazione dei locali con usi sensibili in posizione protetta e schermata, interventi di bonifica acustica, requisiti acustici passivi degli edifici, tipologia e collocazione degli impianti tecnologici centralizzati e ponendo l'area gioco esterna per i bambini nella zona più protetta dal rumore stradale e ferroviario, quella retrostante verso via Melozzo).

Non si evidenziano elementi di incompatibilità tra la proposta di variante e i "vincoli che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio" e le tutele volte alla sicurezza antropica e la salvaguardia delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche del territorio comunale.

Ulteriori CONSIDERAZIONI:

CONSIDERATO che nell'ambito oggetto di variante non si rileva alcuna presenza di elementi di interesse storico, archeologico, artistico o panoramico tutelato.

PN

CONSIDERATI complessivamente i contenuti dei pareri dei soggetti con competenza ambientale e le prescrizioni/condizioni/osservazioni in essi contenute.

VALUTATI i potenziali impatti derivanti dagli interventi previsti dal progetto in oggetto, le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento territoriali e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il progetto.

ESITO:

Limitatamente alla parte di nostra competenza relativa alla Valsat:

si propone la formulazione del PARERE MOTIVATO POSITIVO per lo Studio di fattibilità tecnica economica (progetto preliminare) per la costruzione della nuova scuola dell'infanzia "M.G. Zaccagnini" in località San Michele - Ravenna, secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/06 e smi, dalla L.R. 20/2000 art. 5, dalla DGR Emilia Romagna 1795/2016 e dalla L.R. 24/2017.

La procedura avviata per il progetto in oggetto potrà essere conclusa secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente, e con riferimento ai disposti del D.Lgs. 152/06 e smi, nel rispetto delle prescrizioni presenti nei Rapporti Ambientali, nei pareri formulati dai soggetti coinvolti nella procedura di valutazione ambientale, subordinata all'ottemperanza di quelle prescrizioni che possono essere attuate solo nelle fasi successive al presente procedimento.

Per questo si indicano le seguenti raccomandazioni:

- Dovranno essere attuate tutte le prescrizioni indicate nei pareri/Nulla Osta espressi dai vari Enti coinvolti nel procedimento in oggetto.*
- In riferimento alla criticità idraulica di potenziale allagamento, per la quale il consorzio di bonifica individua un tirante idrico di riferimento fino a 50 cm, il progetto dovrà prevedere soluzioni e/o interventi specifici per la messa in sicurezza idraulica dell'area, eliminando il rischio di potenziale allagamento.*
- Dovrà essere soddisfatto il principio dell'invarianza idraulica, attraverso l'esecuzione di volumi compensativi d'invaso.*
- Per gli eventuali lavori di messa in quota o realizzazione di terrapieno, dovrà essere utilizzato materiale idoneo e compatibile per caratteristiche chimico-fisiche con la destinazione d'uso del sito.*
- Dal punto di vista dell'acustica, le previsioni dovranno essere compatibili e dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti (attraverso la corretta progettazione degli edifici e l'ottimizzazione delle disposizioni interne) e gli eventuali interventi di mitigazione tali da garantire il rispetto dei livelli di rumore ammessi per l'area e per i ricettori sensibili esposti (definiti dalla normativa vigente) sia assoluti che differenziali. Si deve tener conto delle indicazioni che ARPAE-ST ha prodotto su tale materia.*
- Dal punto di vista dell'efficientamento energetico, gli edifici dovranno almeno rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente sia per la tipologia di materiale di costruzione utilizzato che per l'impiego di energia prodotta da fonti rinnovabili.*
- Al fine di favorire una mobilità più sostenibile e a basse emissioni, il D.Lgs. 257/16 regola la predisposizione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli. Si raccomanda di prevedere l'installazione di un adeguato e pianificato numero di colonnine di ricarica elettrica per auto e bici nell'ambito dei parcheggi in previsione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.*
- Le aree verdi di previsione dovranno essere pensate anche al fine di contrastare i cosiddetti "colpi di calore".*

c. PARERE SULLA COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

In riferimento alla richiesta del Comune di Ravenna relativa alla Variante di cui all'oggetto, in base a quanto previsto dall'art. 5 della L. R. n. 19/2008 e dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" (fattibilità geotecnica di opere su grandi aree), si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sulla compatibilità della Variante con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo, pur non entrando nel merito della tipologia e delle previsioni urbanistiche e di quant'altro non specificatamente previsto dall'Art. 5 della L. R. n. 19/2008.

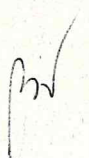
Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

- **1:** dovrà essere verificata la presenza di paleomorfologie sepolte, di depositi di palude e/o disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado di annullare tali rischi; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali anche complesse, e si potranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche molto diverse tra loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; le scarpate morfologiche esistenti, di origine naturale od antropica, dovranno essere separate dalle fondazioni da fasce di rispetto sufficienti ad escludere totalmente interazioni sismiche tra le scarpate e le fondazioni stesse; la presenza di depositi a caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione;
- **2:** per la realizzazione di eventuali piani interrati o seminterrati andranno effettuate tecniche di abbattimento della falda solamente per il tempo strettamente necessario ed andranno previste opportune impermeabilizzazioni;
- **3:** nella Normativa Tecnica di Attuazione dello Strumento di Attuazione andrà inserito l'obbligo di presentare, per l'edificio in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle problematiche sismiche) in sede di progettazione esecutiva;
- **4:** va completata una indagine geognostica preliminare dell'area e di un suo adeguato intorno, in sede di progettazione esecutiva, e preliminarmente alla progettazione esecutiva dell'edificio in progetto; la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di campagna deve essere la massima possibile secondo legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si prevedono preliminarmente (anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora richiesto dalle situazioni stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l'esecuzione di altre prove in situ spinte almeno a -20 m di profondità dal piano di campagna; l'indagine deve coprire tutta l'area interessata da urbanizzazione ed edificazione in modo sufficientemente fitto ed omogeneo; il completamento dell'indagine deve permettere anche una valutazione della litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l'area (a tale scopo sono richieste le rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni spaziali ossia azimut); delle nuove prove geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili e si faranno ipotesi fondazionali adeguate; si terrà conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni,



nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione: si dovrà porre grande attenzione nella risoluzione tecnica dei problemi fondazionali, che dovrà indicare i provvedimenti tecnici adeguati a farvi fronte; si dovranno valutare attentissimamente le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione; si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;

- **5:** gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;
- **6:** il valore di V_{s30} e la categoria dei terreni di fondazione (indicata come C) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;
- **7:** in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle problematiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già esistenti in un adeguato intorno degli edifici previsti;
- **8:** le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad individuare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere valutato il potenziale di liquefazione sismica con l'applicazione di una accelerazione a_{max} adeguata e con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto noto dalla storia sismica dell'area in esame e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna, perchè ciò richiede il principio di precauzione e perchè sono già stati individuati alcuni strati liquefacibili; la situazione va valutata con il massimo della cautela, e andranno eseguite opportune considerazioni sul rischio di liquefazione; le relative prove geognostiche dovranno essere CPTU e/o CPTE che, da indagini recenti, sono risultate più cautelative delle CPT;
- **9:** andranno calcolati gli eventuali cedimenti post-sisma;
- **10:** per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fanno parte le aree interessate dalla Variante;
- **11:** andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalle Relazioni;
- **12:** si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell'AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l'idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;



- **14:** si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica dell'area e di un suo adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento: ciò in quanto l'area interessata è risultata sottoposta ad allagamenti frequenti.

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- rispetto della normativa prevista dal Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni;
- verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;
- verificare la conformità dei contenuti delle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate con quanto previsto dalla normativa sismica;
- rispettare ogni altra normativa vigente in materia.

CONSIDERATO:

CHE le funzioni di organo esecutivo della Giunta Provinciale sono ora assunte in capo al Presidente della Provincia come stabilito dalla Legge 56/2014 (c.d. Del Rio) e ss.mm.ii.;

CHE le previsioni di variante proposte dal Progetto in esame non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

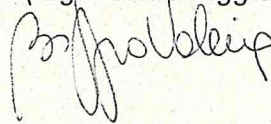
SI PROPONE

1. DI NON FORMULARE riserve, ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000 e s.m. e i., in ordine alla variante alla strumentazione urbanistica comunale proposta con il progetto di fattibilità tecnica economica (progetto preliminare) per la costruzione della nuova scuola dell'infanzia "M.G. Zaccagnini" in località S. Michele a Ravenna, in variante agli strumenti urbanistici (RUE) secondo il procedimento unico di cui all'art. 36 ter della L.R. 20/2000 e smi.
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del progetto di fattibilità tecnica economica (progetto preliminare) per la costruzione della nuova scuola dell'infanzia "M.G. Zaccagnini" in località S. Michele a Ravenna, in variante agli strumenti urbanistici (RUE) secondo il procedimento unico di cui all'art. 36 ter della L.R. 20/2000 e smi alle condizioni di cui al referto istruttorio trasmesso da ARPAE - SAC Ravenna con nota ns PG 2019/28404 del 28.11.2019 e riportate al punto b) del "Constatato" della presente relazione.
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del "Constatato" della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.



5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione al Comune di Ravenna dell'atto del Presidente relativo al procedimento in oggetto.
6. DI DICHIARARE L'ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in vista della scadenza dei termini previsti, relativi al finanziamento (mutui BEI) con cui verrà realizzata la scuola stessa

L'ISTRUTTORE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
(Ing. Valeria Biggio)





Provincia di Ravenna

Proponente: /Programmazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 1609/2019

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA (PROGETTO PRELIMINARE) PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA "M. G. ZACCAGNINI" IN LOCALITÀ SAN MICHELE IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI (RUE) SECONDO IL PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 36 TER DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *setto*re interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 29/11/2019

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 157 DEL 29/11/2019

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA (PROGETTO PRELIMINARE) PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA "M. G. ZACCAGNINI" IN LOCALITÀ SAN MICHELE IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI (RUE) SECONDO IL PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 36 TER DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Ravenna, 29/11/2019

IL DIPENDENTE INCARICATO

MORELLI ROSSANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Registro per gli Atti del Presidente della Provincia

N. 157 DEL 29/11/2019

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA (PROGETTO PRELIMINARE) PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA "M. G. ZACCAGNINI" IN LOCALITÀ SAN MICHELE IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI (RUE) SECONDO IL PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 36 TER DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

Si CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii, l'avvenuta regolare pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line n. 1832 di pubblicazione, di questa Provincia dal 29/11/2019 al 14/12/2019 per 15 giorni consecutivi.

Ravenna, 16/12/2019

**IL DIPENDENTE INCARICATO
MORELLI ROSSANA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.)